



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

*A tutti i gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.
Loro sede*

Circolare n.3 del 12/03/2019

Iperammortamento Vending Machine

Le agevolazioni previste dal Piano nazionale per l'Industria 4.0, sono state estese dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare **Circolare 23 Maggio 2018 n.177355**, anche ai distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Essi costituiscono, infatti, dei "negozi automatici" a tutti gli effetti, essendo in grado di prestare autonomamente e automaticamente il servizio. In quanto tali, essi potranno godere dell'iperammortamento.

L'agevolazione sarà però applicabile solo ai distributori di ultima generazione, i cosiddetti distributori "smart"

Il rispetto dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione dovrà essere verificato tramite perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Anche in questo caso, per i beni aventi costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, sarà possibile produrre una dichiarazione resa dal rappresentante legale, con valore di autocertificazione.

Il mise fa anche presente che:

"i distributori automatici in questione devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti - e in uscita - comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica."

In più, per fruire dell'iperammortamento sulle vending machine sarà necessario rispettare gli standard di compliance previsti dall'Agenzia delle Entrate, ovvero la predisposizione, il sigillo e la trasmissione telematica del file contenente i dati dei corrispettivi da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Per gli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta 2019, a seguito della novità apportata durante l'esame alla Camera al testo del disegno di legge originario, la misura della maggiorazione dell'iperammortamento sarà pari a:

- 270% per investimenti fino a 2,5 milioni euro;
- 200% per investimenti da 2,5 a 10 milioni euro;
- 150% per investimenti da 10 a 20 milioni euro.

Dal 2019, inoltre, l'iperammortamento non si applicherà sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

L'attesa proroga del superammortamento per i beni materiali tradizionali non è stata rinnovata. La maggiorazione, pertanto, terminerà il 31 dicembre 2018.

Imprese e professionisti avranno diritto al superammortamento al 30% per gli investimenti agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018, l'ordine sarà accettato dal fornitore e sarà essere pagato un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.

Invio Telematico Corrispettivi

Con la modifica del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi giornalieri, dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate. Quanto sopra è applicabile dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a € 400.000.

Per inviare quotidianamente al Fisco le informazioni sui corrispettivi giornalieri, gli esercenti devono dotarsi di "registratori telematici". Così il provvedimento definisce gli strumenti tecnici in grado di registrare, memorizzare, trasmettere e sigillare i dati fiscali introdotti.

Gli apparecchi elettronici approvati hanno ricevuto il parere positivo dell'apposita commissione, che ne ha valutato la conformità rispetto a quanto disposto dal provvedimento in esame e alle specifiche tecniche allegate.

I dispositivi elettronici entrano in servizio dalla prima trasmissione on line effettuata; contestualmente, sono censiti, in automatico, dall'Agenzia delle Entrate e identificabili attraverso un apposito QR CODE.

L'Agenzia fa presente che i soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini dell'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata, possono assolvere l'obbligo in esame tramite la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al STS.

I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata.

Cedolare secca - Immobili commerciali

La legge di Bilancio 2019 ha previsto che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, può essere assoggettato al regime della cedolare secca con aliquota del 21%.

Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Sono ammesse a tale tassazione anche le relative pertinenze, purché locate congiuntamente all'immobile principale.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Rivalutazione partecipazioni societarie e terreni 2019-Riapertura Termini

Le disposizioni previste dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistenti nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Rispetto alla norma precedente, le aliquote dell'imposta sostitutiva vengono rideterminate in misura pari:

- all'11% per le partecipazioni che risultano qualificate (art. 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986), alla data del 1° gennaio 2019;
- al 10% per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;
- al 10% per i terreni.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

- redigere entro il 30.06.2019 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
- versare l'imposta sostitutiva entro il 30.06.2019 sull'intero valore risultante dalla perizia, oppure con pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima sempre entro il 30 giugno 2019.

Fattura elettronica - Spese Sanitarie

L'Agenzia delle Entrate, in merito all'applicazione della fatturazione elettronica, ha precisato che l'esonero vale per tutte le operazioni sanitarie effettuate dai soggetti tenuti a inviare i dati al sistema Tessera Sanitaria.

Pertanto è irrilevante la trasmissione o meno dei dati a TS; ciò che conta, ai fini dell'esonero, è che si tratti di operazioni sanitarie.

L'Agenzia ha anche specificato che le fatture per spese sanitarie, per le quali il paziente ha dato opposizione all'invio delle stesse al sistema TS al momento dell'effettuazione della prestazione, sono escluse dagli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica.

Fattura elettronica - Detrazione IVA

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Pertanto, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio 2019.

Fatture Elettronica e Scontrino Fiscale

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino (operazione non obbligatoria), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino stesso. In particolare, il campo

"AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO"
- nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino
- nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino
- nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.